

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo punto,considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 552/85 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3815/85<sup>(5)</sup>,

considerando che la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura

combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di tale sostituzione e prevedere il codice della nomenclatura combinata nonché, all'occorrenza, il numero di codice TARIC attribuito al prodotto in oggetto;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85, validi per le importazioni da realizzare nel primo trimestre 1988, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIËSEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 11. 1985, pag. 11.